

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4297

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPUANO

Disposizioni a tutela delle persone contro
le aggressioni dei cani « *pitbull* »

Presentata il 22 settembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da troppo tempo oramai le pagine di tutti i quotidiani documentano le continue aggressioni nei confronti di persone, soprattutto bambini, da parte dei cani di razza « *pitbull* »: almeno undici attacchi nel solo mese di agosto.

È, infatti, pacifico come gli esemplari appartenenti a tale razza canina siano caratterizzati da una innata e particolare aggressività, motivo per il quale in molti casi sono utilizzati, negli ambienti della malavita, per combattimenti clandestini organizzati da persone sicuramente prive di maturità, onestà e sensibilità. Perciò, tra le altre misure, il provvedimento prevede il divieto di acquisto e detenzione di cani *pitbull* per i delinquenti cosiddetti abituali o per tendenza.

È pur vero che esistono altre razze canine che possono essere considerate pericolose ma, a fronte delle più recenti aggressioni da parte dei cani *pitbull* e dei gravi timori suscitati tra la collettività, la

presente proposta di legge si preoccupa di fronteggiare l'emergenza attuale inserendo nell'ordinamento una normativa pronta e di immediata applicazione al fine di stroncare repentinamente un fenomeno dilagato, tra l'altro, a causa di una inspiegabile moda legata alla detenzione di tali cani.

Sostanzialmente con tale provvedimento il nostro Paese tende a mutuare la legislazione già presente in molti altri Stati membri dell'Unione europea. Citando, per esempio, la Francia osserviamo come, sin dal 1999, i cani *pitbull* sono considerati fuorilegge e per tale motivo sono stati sterilizzati.

La *ratio* comunque sottesa a tale normativa mira in ogni caso a tutelare il superiore interesse pubblico alla incolumità delle persone e, in particolar modo, dei minori che, per la loro incapacità di difendersi dalle aggressioni di questi animali, rappresentano il primo obiettivo di protezione della presente iniziativa legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di importazione, allevamento, vendita e detenzione dei cani di razza denominata « *pitbull* ».

2. Gli esemplari appartenenti alla razza canina di cui al comma 1, comunque detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge da persone fisiche o giuridiche o presso allevamenti, devono essere sterilizzati.

ART. 2.

1. Coloro che detengono i cani di cui all'articolo 1 e violano le norme vigenti in ordine alla custodia degli animali domestici sono puniti con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari a 2.000 euro.

ART. 3.

1. Gli esemplari di cani di cui all'articolo 1 non possono comunque essere detenuti da persone che hanno subito una condanna penale per reato non colposo o che hanno procedimenti penali pendenti della medesima natura.

